



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 49 del 09/04/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO VIA e VINCA 18 marzo 2015, n. 97

PSR 2007-2013 - Misura 226 Azione 1 “Interventi selvicolture per la prevenzione degli incendi”.
Proponente: Lombardi Vittoria. Comune di San Marco in Lamis. Valutazione di Incidenza. ID_5051.

L'anno 2015 addì 18 del mese di marzo in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente ad interim dell'Ufficio V.I.A e Vinca, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'UFFICIO
“V.I.A. e Vinca”

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia” - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008;

VISTA la D.G.R. 2050/2010;

VISTA la Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 con cui il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

VISTO l'art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012": 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;

VISTA la Determinazione n. 25 del 21.11.2014 con cui il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, ha disposto di attribuire l'incarico di direzione ad interim dell'Ufficio V.I.A. e Vinca all'Ing. Antonello Antonicelli

PREMESSO che:

- con nota acquisita al prot. AOO_089/19/08/2014 n. 8171, la proponente in indirizzo presentava istanza volta all'espressione del parere relativo all'oggetto senza tuttavia allegare la documentazione prevista dalla D.G.R. 304/2006;
- con successiva nota trasmessa dal Dott. For. Luigi Lupo, in qualità di tecnico incaricato, a mezzo PEC in data 11/09/2014 e acquisita al prot. AOO_089/16/09/2014 n. 7991 veniva trasmessa la documentazione prevista dalla D.G.R. 304/2006 (livello I, screening);
- la medesima documentazione veniva ritrasmessa dal Settore Urbanistica - Ufficio Paesaggio del Comune di San Marco in Lamis con nota prot. 12722 del 08/10/2014, acquisita al prot. AOO_089/14/10/2014 n. 9157, cui era allegato il parere relativo a quanto previsto dall'art. 6 comma 4bis della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii. e reso ai sensi dell'art. 9 della L.r. 19/2013.
- con nota prot. AOO_089/30/10/2014 n. 10035, l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche V.I.A. e V.A.S., a seguito di un'analisi preliminare della documentazione trasmessa, rilevando che l'area interessata dagli interventi era interamente ricompresa nella zona 1 del Parco nazionale del Gargano invitava la proponente a trasmettere, dandone tempestivo riscontro all'Ufficio scrivente, con ogni consentita celerità e qualora non già ottemperato, la documentazione necessaria al predetto Ente Parco al fine di consentire l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii. e la conseguente conclusione del procedimento da parte dell'Ufficio scrivente;
- con nota prot. n. 943 del 25/02/2015, acquisita al prot. AOO_089/03/03/2015 n. 3086, l'Ente Parco nazionale del Gargano trasmetteva a mezzo PEC il proprio parere relativo all'intervento in oggetto reso ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii.

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening"

Descrizione degli interventi

Sulla scorta della documentazione pervenuta, gli interventi sono così descritti:

1. taglio di avviamento all'alto fusto di ceduo matricinato in fase di invecchiamento (età ? 1,5t), su una superficie di circa 25,90 Ha
2. realizzazione di fasce parafuoco verde attive lunghe m 1.060 e larghe m 7 - 10;
3. ripristino di punti di raccolta di acqua piovana ("cutini" e piscine) mediante le seguenti operazioni:
 1. recupero del rivestimento in pietra con sigillatura delle fughe;

2. ripristino del muretto di protezione in pietra lungo il perimetro del pozzo;
3. ripristino delle canalette di convogliamento delle acque;
4. pulizia interna del pozzo;
5. impermeabilizzazione del fondo con argilla;
6. realizzazione di idonea salita per la fauna

Descrizione del sito di intervento

Le aree di intervento, in minima parte percorse dal fuoco nell'anno 2008, sono individuate dalle particelle catastali 4, 62 e 151 del foglio 52 del Comune di San marco in Lamis e sono estese su ha 25,90. Tali aree sono interamente ricomprese nella zona 1 del Parco nazionale del Gargano e rientrano nel SIC "Monte Calvo - Piana di Montenero" caratterizzato, secondo la relativa scheda Bioitaly1, dalla presenza dei seguenti habitat individuati dalla Direttiva CEE/92/43:

1

<http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/Parchi/natura2000/ppggfg/frfoggia/fr026fg.htm>

HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE

Praterie su substrato calcareo con stupenda fioritura di Orchidee (*) 80%

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II

Mammiferi:

Uccelli: *Emberiza cia*; *Oenanthe hispanica*; *Monticola solitarius*; *Emberiza*; *Tyto alba*; *Alauda arvensis*; *Melanocorypha*; *Lullula arborea*; *Lanius minor*; *Caprimulgus*; *Sylvia conspicillata*; *Anthus campestris*; *Athene noctua*.

Rettili e anfibi: *Elaphe quatuorlineata*

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II

Stipa austroitalica

Relativamente alla classificazione da P.U.T.T./P delle aree di intervento ed il sistema vincolistico, si rilevano:

- ATE di valore "B" e "C";
- ATD vincolo idrogeologico
- ATD "bosco"
- ATD "bosco buffer";

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013 e pubblicata sul BURP n. 108 del 06 agosto 2013, si rileva la presenza di:

6.1.1 - Componenti geomorfologiche

- UCP - Geositi (100 m): campi di doline;
- UCP - Doline;
- UCP - Grotte (100 m);
- UCP - versanti pendenza 20%

6.1.2 - Componenti idrologiche

- UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP - Boschi;
- UCP - pascoli naturali;

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP - Parchi e riserve (Parco nazionale del Gargano)
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC "Monte Calvo - Piana di Montenero")

Ambito di paesaggio: Gargano

Figura territoriale: L'altopiano carsico

considerato che:

- la tipologia d'intervento proposto è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;
- il Parco nazionale del Gargano, la Provincia di Foggia e il Comune di San Marco in Lamis, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC "Monte Calvo - Piana di Montenero", cod. IT9110026 si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni che tengono conto di quelle imposte dall'Ente Parco nazionale del Gargano (2, 8, 9, 10, 11, 12 e 16):

1. gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo;
2. assicurare l'assoluto rispetto dei siti di rifugio e nidificazione della fauna presente;
3. devono essere tutelati gli alberi di dimensioni e struttura sufficiente a rappresentare potenziali siti di nidificazione (rapaci diurni e notturni, picidi, passeriformi forestali legati ad habitat maturi) e alimentazione così come gli alberi deperienti e morti in piedi che assolvono la funzione di supporto all'avifauna ed alla fauna di piccoli mammiferi;
4. divieto alla rimozione di alberi con cavità;
5. devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati. Il taglio di grossi rami è consentito solo in presenza di gravi fitopatie o danni accertati dal Servizio Foreste;
6. è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti;
7. non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi;
8. per favorire la mescolanza è necessario preservare dal taglio tutte le altre specie arboree secondarie presenti;
9. al fine di preservare le fasce ecotonali si prescrive l'assoluto rispetto delle specie arbustive costituenti il margine del bosco (orli e mantelli);
10. nel caso si debbano eseguire interventi sulle specie arbustive costituenti il sottobosco, le stesse devono essere potate in modo da contenerle e non eliminarle in quanto la vegetazione del sottobosco crea un microclima tale da permettere un buona frescura della lettiera, in particolare dopo il taglio, oltre ad essere un ritardante in caso di incendio;
11. rilascio dell'edera sui tronchi, ove presente, in quanto rappresenta zona di rifugio e nidificazione di

molte specie anche di interesse comunitario;

12. l'asportazione del materiale legnoso avvenga su piste esistenti o su stradelli utilizzati a scopo esclusivo dell'esbosco. Dopo il termine dei lavori, sia ripristinato lo stato dei luoghi con particolare riguardo alla presenza di muretti a secco, spesso presenti nei terreni boschivi ad elevata pendenza, ed alle piste di esbosco. Per queste ultime, lo stato dei luoghi sia ripristinato con l'apporto di materiale vegetale (ramaglie e/o piccoli tronchi) nelle carreggiate venutesi a creare per l'effetto del passaggio di mezzi meccanici;

13. l'impiego di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco;

14. le piste forestali che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e chiuse alla circolazione ordinaria;

15. i residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificate dal Servizio Foreste. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma della Direzione lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e, comunque, limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali;

16. il rivestimento dei cutini ed il muretto di protezione lungo il perimetro del pozzo sia realizzato in pietra locale

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato nell'ambito della Misura 226 “Interventi selvicolturali per la prevenzione degli incendi” Azione 1 per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento

- di precisare che il presente provvedimento:

- è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;

- sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, al soggetto proponente Sig.ra Vittoria Lombardi;

- di trasmettere il presente provvedimento all'Ente Parco nazionale del Gargano, all'Autorità di Bacino della Puglia, al Corpo Forestale dello Stato (C.T.A. del gargano), al responsabile della misura 226 del Servizio Foreste, alla Provincia di Foggia, al Comune di San Marco in Lamis e al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità);

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio
Ing. Antonello Antonicelli
